



IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Entrate: chiarimenti in materia di applicazione del reverse charge - circolare n. 14 del 27 marzo 2015.
- Agenzia delle Entrate: Obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA anno 2014 in via telematica all'Agenzia delle Entrate attraverso la comunicazione polivalente.
- Corte dei Conti: In materia di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione - Sezione delle Autonomie SEZAUT/11/2015/QMIG.
- Direzione Centrale della Finanza Locale: Certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 - Comunicato del 26 marzo 2015 .
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D - Decreto del 25 marzo 2015.
- Funzione Pubblica: Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015).
- Agenzia delle Entrate: Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24" per il pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale.
- Agenzia delle Entrate: Vademecum dichiarazione dei redditi precompilata.

Agenzia delle Entrate: chiarimenti in materia di applicazione del reverse charge - circolare n. 14 del 27 marzo 2015

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14 del 27 marzo, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni in argomento.

La circolare è divisa in tre macro argomenti (settore edile, energetico e dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo), ciascuno dei quali esamina l'ambito applicativo delle novità normative introdotte nella relativa area.

Per effetto dell'introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l'obbligo di inversione contabile viene esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Come si evince dal dettato della novella normativa in commento, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, e, al contempo, interessa

nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

In relazione alla definizione di edificio, la Circolare precisa che da un punto di vista fiscale non si rinviene, in ambito IVA, una definizione di edificio.

A tale proposito, appare utile fare presente che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", definisce l'edificio come "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti".

Inoltre come precisato dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale

autonome". In base a quanto sopra detto, l'Agenzia ritiene che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).

Devono ricomprendersi, inoltre, nell'ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le "unità in corso di definizione" rientranti nella categoria catastale F4.

Sulla base della ricostruzione sopra operata, l'Agenzia ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

Per quanto concerne invece i servizi di pulizia negli edifici, per effetto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 629, della Legge

di stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo dell'inversione contabile. Relativamente ai servizi di pulizia, dunque, l'unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), sesto comma, dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972 è che tali prestazioni siano "relative ad edifici".

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, come già anticipato, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprensere nell'ambito applicativo della lettera a-ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Nell'ambito del settore edile propriamente inteso, la lettera a-ter) dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972 estende il meccanismo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Analogamente a quanto osservato relativamente ai servizi di pulizia, il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell'ambito delle attività economiche ATECO 2007 è utilizzabile anche per l'individuazione delle prestazioni in commento.

Il testo della circolare è reperibile su:
<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Agenzia delle Entrate: Obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA anno 2014 in via telematica all'Agenzia delle Entrate attraverso la comunicazione polivalente.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che dal 2015 gli enti locali dovranno osservare l'obbligo di comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, attraverso la comunicazione polivalente, delle operazioni rilevanti IVA anno 2014.

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva;
- le operazioni in contanti legate al

turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni documentate da fattura elettronica.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione per la consultazione delle risposte alle domande più frequenti (faq) sulla comunicazione polivalente:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Corte dei Conti: In materia di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione - Sezione delle Autonomie SEZAUT/11/2015/QMIG.

Con deliberazione n. 11 del 9 marzo 2015, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha fornito la corretta interpretazione del comma 7 ter art. 93 dlgs 163/2006 come modificato dall'art. 13 bis del d.l. 90/2014, in materia di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione.

Nello specifico si tratta di quattro quesiti riguardanti la disciplina intertemporale degli incentivi alla progettazione risultante a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 114/2014.

I quesiti riguardavano in particolare:

- 1) la possibilità per l'Amministrazione, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi, nonché al principio di competenza, di liquidare ad oggi, secondo la precedente disciplina, gli incentivi riferiti a lavori ed opere portate a compimento - compresa la fase di collaudo - prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 90/2014 (19 agosto 2014);
- 2) le modalità di liquidazione dell'incentivo nel caso di lavori ed opere iniziate prima dall'anzidetta data e portate a compimento successivamente;
- 3) l'operatività, a decorrere dal 19 agosto 2014, dell'esclusione dal novero dei beneficiari degli incentivi alla

progettazione del personale con qualifica dirigenziale;

- 4) l'applicabilità del limite imposto ex novo dall' art.13 bis di non superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente solo per i pagamenti di incentivi riferiti a prestazioni rese anteriormente alla predetta data, ma non ancora liquidate, ovvero anche a lavori ed opere portate a compimento prima del 19 agosto 2014.

La Sezione delle autonomie sulla questione di massima, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90".

Il testo della deliberazione è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1315-26/03/2015-SEZAUT>

Direzione Centrale della Finanza Locale: Certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015 - Comunicato del 26 marzo 2015.

La Direzione Centrale della Finanza Locale, rende noto che in applicazione alle disposizioni contenute al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato predisposto il decreto del 25 marzo 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, approvativo della certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dell'Interno in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda, al riguardo, che per spese di investimento sono da intendersi quelle riportate all'articolo 3, comma 18, legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).

Sul sito della Direzione Centrale della

Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 9/2015 del 25 marzo 2015 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione, che potrà essere trasmessa dagli enti attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016 sul medesimo sito alla pagina web:

http://finanzalocale.interno.it/ser/tbe_l_intro.html.

Ministero dell'Economia e delle Finanze: coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D - Decreto del 25 marzo 2015.

Con Decreto del 25 marzo 2015 del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze sono stati fissati i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, dovuti per l'anno 2015.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/decreto-fabbricati-D-25032015.pdf>

Funzione Pubblica: Ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, rende noto che è in linea l'applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale.

L'applicativo consente di acquisire dalle amministrazioni pubbliche la disponibilità di posti, tenendo conto delle risorse finanziarie destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, ed è realizzata secondo le indicazioni derivanti dalla circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottata, per attuare i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del d.l. 192/2014, convertito dalla legge 11/2015 è prevista l'estensione per il personale della Croce rossa italiana.

L'applicativo è raggiungibile all'indirizzo <http://www.mobilita.gov.it/>.

La prima fase avviata prevede una scheda di rilevazione per inserire, entro il 13 aprile 2015, le informazioni relative a:

- A) dotazione organica;
- B) unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- C) unità di personale cessato nel 2014;
- D) previsioni di cessazione per l'anno 2015 e l'anno 2016;
- E) numero di posti destinato ai vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di ciascuna amministrazione.

Si precisa che, con la rilevazione in oggetto, le amministrazioni pubbliche adempiono anche all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito alle eventuale presenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale.

Agenzia delle Entrate: Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24" per il pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che a decorrere dal 1° giugno 2015, il modello F24 è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:

- a) tributi speciali catastali (Titolo III della Tabella A allegata al decreto

legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 5- septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);

b) sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;

c) interessi sui tributi speciali catastali;

d) imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;

e) recupero spese per vulture;

f) spese di notifica di atti catastali;

g) oneri accessori per operazioni catastali;

h) altre spese per operazioni catastali.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Agenzia delle Entrate: Vademecum dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che è disponibile un vademecum con tutte le risposte alle domande dei contribuenti in relazione al nuovo modello 730 precompilato.

Dal prossimo 15 aprile il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia

direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Sarà comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.

La dichiarazione precompilata è possibile anche in forma "congiunta" - Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest'anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata "singola".

E' comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>